

## Delibera n° 659

Estratto del processo verbale della seduta del  
**7 aprile 2017**

**oggetto:**

LR 18/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. PAREGGIO DI BILANCIO ENTI LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2017. GESTIONE INTESE REGIONALI E DEFINIZIONE CRITERI DI RIPARTO SPAZI FINANZIARI REGIONALI. CRITERI GENERALI PER LA MODULISTICA E PER I TERMINI DEL MONITORAGGIO PERIODICO. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	assente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	presente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'art. 1, comma 707 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità statale 2016) con cui, disapplicate tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, si introduce un nuovo obiettivo di finanza pubblica il quale prevede che gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra entrate finali e spese finali;

**Visto** l'art. 6, comma 12 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, il quale dispone che le previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica trovino applicazione nei confronti degli enti locali del territorio regionale, in attesa della completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

**Visto** il Capo I del Titolo III della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le disposizioni generali in materia di coordinamento della finanza locale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia ed in particolare l'art. 20 avente ad oggetto "Equilibri di bilancio";

**Visto** l'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, così come modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, che prevede la conclusione di apposite intese a livello regionale, allo scopo di consentire operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle Regioni e dei loro enti locali tali da garantire il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio a livello di sistema;

**Rilevato** che il predetto articolo 10 demanda ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito, DPCM) la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del medesimo articolo 10;

**Preso atto** che il DPCM di cui al periodo precedente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017;

**Rilevato** che tale DPCM, al comma 4 dell'art. 1, contiene la clausola di salvaguardia che consente alle Regioni ed alla Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva di applicare le disposizioni del medesimo DPCM compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica;

**Rilevato** inoltre che il DPCM fissa al 15 marzo 2017 il termine per l'avvio delle intese finalizzate alla gestione degli spazi finanziari;

**Rilevato** che con propria deliberazione n. 388 del 3 marzo 2017, di illustrazione degli adempimenti regionali in relazione alle regole sul pareggio di bilancio applicabili agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2017, sono state fornite le prime indicazioni in merito al monitoraggio ricognitivo delle esigenze di spazi finanziari da parte degli enti locali, nonché in merito ai criteri da utilizzare per il riparto degli spazi finanziari regionali, da definire con successiva deliberazione della Giunta regionale;

**Ritenuto** al momento di escludere le Province dal monitoraggio ricognitivo sulle esigenze di spazi finanziari, in attesa di una successiva valutazione in ordine alle procedure previste dalla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, di soppressione delle Province medesime;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 18/2015, la Regione, ai fini del concorso degli enti locali del suo territorio alla manovra complessiva di finanza pubblica, riconosce spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale;

**Considerato** che gli spazi finanziari verticali sono ceduti agli enti locali esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale, come previsto dalla disciplina statale;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 18/2015, i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari verticali regionali, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 quater, della legge regionale n. 18/2015, come modificata dalla legge regionale n. 24/2016, le intese regionali per la gestione degli spazi utili ai fini del rispetto del pareggio di bilancio da parte del sistema degli enti locali prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale;

**Rilevato** altresì, che l'articolo 20, comma 6, della legge regionale n. 18/2015, come modificata dalla legge regionale n. 33/2015, dispone che la Giunta regionale può ridefinire l'obiettivo di saldo a carico dei singoli enti locali, come individuato dalla normativa statale, tenendo conto delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali e delle dichiarazioni di cessione di eventuali spazi finanziari orizzontali;

**Considerato** che il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con nota prot. n. 1778 del 3 marzo 2017, ha avviato una prima ricognizione delle esigenze di spazi finanziari nonché delle possibilità di cessione degli spazi medesimi da parte degli enti locali interessati, ricognizione che si è conclusa effettivamente il 17 marzo 2017;

**Rilevato** che gli importi comunicati con la ricognizione di cui al paragrafo precedente saranno oggetto di successiva conferma, da comunicare entro i termini e con le modalità stabilite dalla Direzione autonomie locali e coordinamento delle riforme;

**Rilevato** che la ricognizione effettuata ha determinato i seguenti esiti:

- a) n. 63 Comuni hanno richiesto spazi;
- b) il totale delle richieste di spazi ammonta ad un importo complessivo di 25.132.460 euro;
- c) un solo Comune ha ceduto spazi per un importo di 350.000 euro.

**Rilevato** che la disponibilità di spazi finanziari verticali regionali da cedere agli enti locali è, al momento, quantificata per il 2017 nell'importo complessivo di 27.000.000 euro;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 20, comma 5 quater della legge regionale n. 18/2015, si rende necessario acquisire una proposta di utilizzo da parte dell'Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana in relazione agli spazi finanziari orizzontali ceduti dal Comune di Latisana, essendo l'unico caso di applicazione della fattispecie;

**Rilevato** che, in base alla propria deliberazione n. 2445 del 16 dicembre 2016, in via prioritaria vanno assicurate le premialità del 2016, che corrispondono a 7.758.435 euro;

**Rilevato** che l'art. 20, comma 5 lettera a) della legge regionale n. 18/2015 prevede prioritariamente la cessione di spazi finanziari a favore dei Comuni risultanti da fusione;

**Rilevato** che la Giunta regionale ha accolto l'ordine del giorno n. 41 del 16 dicembre 2016, approvato nella sessione consiliare di approvazione della legge di stabilità 2017, che impegna la stessa a redigere il regolamento di attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015, relativo agli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, includendo, in un contesto di condizioni di equità e di rispetto del principio di responsabilità amministrativa, le fattispecie relative agli oneri sostenuti dai Comuni impegnati in contenziosi giudiziari o stragiudiziali, in modo tale che detti enti possano beneficiare di risorse economiche e/o di spazi finanziari;

**Precisato** che, in relazione alle fattispecie sopra indicate qualora i contenziosi dovessero comportare oneri di parte corrente si provvederà con altri strumenti diversi dalla presente deliberazione, fra cui il regolamento di attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 18/2015, mentre qualora dovessero comportare oneri di parte capitale, è possibile provvedere anche tramite prioritaria cessione degli spazi finanziari verticali;

**Considerato** di definire i seguenti criteri di riparto ed il loro ordine di applicazione:

- A) prioritaria assegnazione e per l'intero importo:
  1. agli enti che nell'esercizio 2016 hanno ceduto spazi finanziari orizzontali, come disposto dalla propria deliberazione n. 2445/2016 sopra richiamata;
  2. ai Comuni risultanti da fusione, come previsto dall'art. 20, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 18/2015;
  3. agli enti interessati da contenziosi giudiziari o stragiudiziali che comportano l'assunzione di impegni di spesa in conto capitale, come stabilito dall'ordine del giorno n. 41 del 16 dicembre 2016, fatto proprio dalla Giunta regionale;

- B) assegnazione ai Comuni partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali:
1. le esigenze di spazi saranno interamente soddisfatte qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero superiori alle richieste;
  2. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale alle richieste qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero inferiori alle richieste;
- C) assegnazione ai Comuni non partecipanti ad Unioni Territoriali Intercomunali:
1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale o interamente qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A) e B);

**Ritenuto** di procedere alla formale assegnazione di spazi ai sensi dei paragrafi precedenti, previa conferma da parte degli enti interessati entro un termine di 5 giorni dalla richiesta della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale;

**Considerato** che all'atto della conferma gli enti dovranno altresì dichiarare, tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, se gli spazi richiesti sono riconducibili, in tutto o in parte, alla fattispecie di cui alla lettera A), punto 3 del paragrafo relativo ai criteri di riparto per l'assegnazione di spazi finanziari;

**Ritenuto** di rinviare ad appositi decreti del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che saranno inviati a tutti gli enti locali:

- a) la presa d'atto dell'applicazione dei criteri previsti ai paragrafi precedenti e l'approvazione delle conseguenti tabelle di riparto degli spazi finanziari regionali;
- b) la rimodulazione degli obiettivi per gli enti interessati alla distribuzione degli spazi finanziari verticali;

**Rilevato** che con successivi atti deliberativi saranno definiti, altresì, eventuali ulteriori monitoraggi di spazi finanziari, nonché i criteri e le modalità con cui gli enti certificano l'effettivo impiego degli spazi acquisiti, nonché le eventuali misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;

**Precisato** che in sede di assestamenti di cui al paragrafo precedente, le eventuali restituzioni di spazi finanziari regionali e/o ulteriori cessioni di spazi finanziari orizzontali saranno gestite:

- prioritariamente all'interno dei Comuni partecipanti alla medesima Unione territoriale intercomunale;
- successivamente gli spazi saranno riassegnati fra Comuni partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali diverse;
- da ultimo gli spazi che eventualmente dovessero residuare dopo le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, saranno assegnati anche ai Comuni non partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali;

**Ritenuto**, altresì, di indicare i criteri generali riguardanti la modulistica riferita gestione degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2017 e la tempistica del monitoraggio periodico, nonché delle attività poste in capo all'organo di revisione;

**Rilevato**, infine che, qualora la normativa statale intervenga per modificare le modalità tecniche di calcolo degli obiettivi da assegnare agli enti locali, delle medesime si prenderà atto con decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che provvederà conseguentemente a rideterminare gli obiettivi specifici a carico dei singoli enti locali;

**Atteso** che sul presente atto deliberativo è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, reso nella seduta del 3 aprile 2017;

**Su** proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,

**Visto** lo Statuto speciale di autonomia;

La Giunta regionale all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) La disponibilità di spazi finanziari verticali regionali da cedere agli enti locali è, al momento, quantificata per il 2017 nell'importo complessivo di 27.000.000 di euro.
- 2) Le premialità, da assicurare ai sensi della propria deliberazione n. 2445/2016 in premessa richiamata, ammontano a 7.758.435 di euro.
- 3) Gli spazi finanziari verticali sono ceduti agli enti locali esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale.
- 4) Gli spazi finanziari orizzontali ceduti dagli enti locali sono riassegnati prioritariamente all'interno dell'Unione territoriale intercomunale cui l'ente cedente appartiene, sulla base della proposta pervenuta dall'Unione territoriale intercomunale medesima.
- 5) Le esigenze di acquisizione e le possibilità di cessione di spazi saranno oggetto di conferma da parte degli enti, entro il termine di 5 giorni dalla richiesta da parte della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale.
- 6) All'atto della conferma di cui al punto precedente gli enti dovranno altresì dichiarare, tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, se gli spazi richiesti sono riconducibili, in tutto o in parte, alla fattispecie di cui al successivo punto 7, lettera A), punto 3.
- 7) I criteri per il primo riparto per il 2017 di spazi finanziari regionali da cedere a favore degli enti locali sono i seguenti:
  - A) prioritaria assegnazione e per l'intero importo:
    1. agli enti che nell'esercizio 2016 hanno ceduto spazi finanziari orizzontali, come disposto dalla propria deliberazione n. 2445/2016 in premessa richiamata;
    2. ai Comuni risultanti da fusione, come previsto dall'art. 20, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 18/2015;
    3. agli enti interessati da contenziosi giudiziari o stragiudiziali che comportano l'assunzione di impegni di spesa in conto capitale, come stabilito dall'ordine del giorno n. 41 del 16 dicembre 2016, accolto dalla Giunta regionale;
  - B) assegnazione ai Comuni partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali:
    1. le esigenze di spazi saranno interamente soddisfatte qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero superiori alle richieste;
    2. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale alle richieste qualora gli spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alla precedente lettera A) fossero inferiori alle richieste.
  - C) assegnazione ai Comuni non partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali:
    1. le esigenze di spazi saranno soddisfatte in misura proporzionale o interamente qualora residuino spazi ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere A) e B).
- 8) Alla presente deliberazione si darà attuazione con decreti del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, che provvederanno conseguentemente:
  - a) a prendere atto dell'applicazione dei criteri previsti ai paragrafi precedenti, approvando le conseguenti tabelle di riparto degli spazi finanziari regionali;
  - b) alla rimodulazione degli obiettivi per gli enti interessati alla distribuzione degli spazi finanziari regionali.

- 9) Con propri successivi atti deliberativi da adottarsi entro il termine massimo del 15 ottobre 2017:
- a) saranno disposti eventuali ulteriori monitoraggi degli spazi finanziari verticali e degli eventuali spazi orizzontali che saranno ceduti dagli enti locali;
  - b) saranno definiti i criteri e le modalità per la gestione, all'interno dell'Unione territoriale intercomunale degli spazi finanziari che si renderanno disponibili dai Comuni partecipanti alla medesima Unione; per la gestione degli spazi finanziari tra i Comuni partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali diverse e tra Comuni non partecipanti ad Unioni territoriali intercomunali;
  - c) saranno definiti i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte degli enti locali, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari regionali acquisiti, nonché le eventuali misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati.
- 10) Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme provvederà ad effettuare controlli sulla base della circolare del Segretariato generale, n. 2 del 22 giugno 2011, per verificare la corretta applicazione delle modalità attuative, previste nella presente deliberazione, da parte degli enti locali.
- 11) La modulistica per la gestione degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2017 sarà adottata con Decreto del Direttore centrale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme.
- 12) Entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione gli enti locali inviano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, i modelli a consuntivo. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio la certificazione della coerenza dei dati a consuntivo con gli obiettivi del pareggio di bilancio. Il mancato invio dei modelli entro il termine sopra indicato, costituisce inadempimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
- 13) Ai fini del monitoraggio periodico dell'obiettivo di saldo previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 18/2015, gli enti locali trasmettono appositi modelli alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:
- a) monitoraggio al 30 giugno 2017, entro il 31 luglio 2017;
  - b) monitoraggio al 30 settembre 2017, entro il 31 ottobre 2017;
  - c) monitoraggio al 31 dicembre 2017, entro il 31 gennaio 2018.
- 14) Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali inviano, altresì, entro il termine perentorio del 20 marzo 2018 una certificazione dell'obiettivo di saldo conseguito al 31 dicembre 2017.
- 15) Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica l'organo di revisione degli enti locali:
- a. certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi dell'art. 20, commi 9 e 15 della legge regionale n. 18/2015;
  - b. vigila sull'andamento dell'indebitamento;
  - c. verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 18/2015;
  - d. verifica la coerenza degli stanziamenti del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica;
  - e. verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti con gli obiettivi di finanza pubblica.

- 16) Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al pareggio di bilancio, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale".
- 17) Ai fini della compilazione del modello relativo al calcolo della riduzione del debito, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
- 18) La Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi dei monitoraggi periodici e del conseguimento degli obiettivi del pareggio da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
- 19) Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al pareggio di bilancio, sarà cura della Direzione centrale, autonomie locali e coordinamento delle riforme trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE